

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7016 R	5 marzo 2015	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sulla mozione 19 ottobre 2009 presentata da Angelo Paparelli “Sussidio per il rifacimento dei tetti tradizionali”

(vedi messaggio 7 dicembre 2014 n. 7016)

La mozione del 19 ottobre 2009 chiede di reintrodurre il sussidio per i tetti tradizionali in piode, estendendolo anche ai tetti tradizionali in coppi.

TETTI IN PIODE

Il sussidio dei tetti in piode è stato reintrodotta nell'ambito del messaggio 6495 del 4 maggio 2011 concernente la richiesta di un credito quadro di fr. 3'200'000.- per il periodo 2012-2015 per la gestione e la valorizzazione del paesaggio e per la modifica di alcuni articoli delle norme di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP). Il 15 novembre 2012, il Dipartimento del territorio ha emanato la «Direttiva sull'assegnazione di contributi per la copertura dei tetti con piode».

Direttiva sull'assegnazione di contributi per la copertura dei tetti in piode

Per gli interventi in zona edificabile, sono state riprese le modalità in vigore fino al 2003, che accordavano il sussidio in 28 località del Sopraceneri incluse nell'inventario degli insediamenti d'importanza nazionale¹.

In zona edificabile, sono pertanto sussidiabili gli edifici appartenenti a questi 28 insediamenti e gli edifici appartenenti a un nucleo costituito per almeno 3/4 da edifici con tetto in piode. Sono inoltre valutati come casi eccezionali, edifici che presentano caratteristiche architettoniche o paesaggistiche eccezionali.

Il sussidio agli edifici situati fuori zona edificabile è una novità della direttiva 2012. Fuori zona edificabile sono sussidiabili edifici singoli o in gruppo, appartenenti a un paesaggio protetto PUC-PEIP, la cui copertura originale è costituita da piode o che si trovano in un contesto paesaggistico che richiede una copertura in materiale tradizionale. Sono inoltre valutati come casi eccezionali, edifici meritevoli di protezione ai sensi dell'Inventario degli edifici fuori zona edificabile IEFZ non appartenenti a un paesaggio protetto, che presentano una sostanza edilizia o una valenza paesaggistica rilevante.

¹ Avegno di fuori, Avegno di Dentro [Comune di Avegno-Gordevio]; Bosco Gurin; Chiosetto [Brione Verzasca]; Pian San Carlo [Campo Vallemaggia]; Costa, Lionza, Rasa, Verdasio, Bordei [Centovalli]; Rovana, Boschetto, Val Bavona [Cevio]; Corippo; Figgione, Tengia, Rossura [Faido]; Lövalt, Cabbione [Frasco]; Fusio, Prato Sornico, Monti di Rima, Brontallo [Lavizzara]; Aquino [Lavertezzo]; Linescio; Val Malvaglia [Malvaglia]; Navone [Serravalle]; Sonogno.

Il finanziamento dei sussidi per i tetti in piode è coperto dal credito citato, destinato a misure concrete per interventi di valorizzazione del paesaggio. Il Consiglio di Stato ha indicato che, fino ad ora, sono state rilasciate 55 promesse di sussidio per un importo totale di circa 1 milione di franchi. Il contributo concesso per il rifacimento di un tetto in piode ammonta a fr. 200.–/m². Questo importo è stato stabilito tenendo conto del costo medio delle piode, compreso il rifacimento della carpenteria.

TETTI IN COPPI

Il Consiglio di Stato non ritiene che il sussidio vada esteso anche ai tetti in coppi, perché:

- la differenza di costi tra la copertura in tegole e quella in coppi non è tale da giustificare il pagamento di contributi pubblici;
- l'obbligo di tetti in coppi in talune località è equiparabile ad altri vincoli, non indennizzati che derivano dall'applicazione delle norme di piani regolatori a tutela dei nuclei.

Considerazioni della Commissione

La Commissione speciale per la pianificazione non condivide la posizione del Consiglio di Stato e propone di subsidiare anche i tetti in coppi esemplari dell'edilizia rurale del Mendrisiotto e del Luganese, perché:

- le norme edilizie del PUC-PEIP prevedono che il rifacimento del tetto debba rispettare il suo stato originario, conservando la geometria, l'orientamento del colmo, le quote, le pendenze delle falde e le sporgenze originarie e che il materiale di copertura originario vada conservato e/o ripristinato [art. 15 Norme d'intervento per gli oggetti classificati nelle categorie 1a, 1c e 1d, cpv. 15.6 Tetti, punti 15.6.1-2;]
- gli edifici rurali (masserie) con la copertura in coppi sono sovente contraddistinti da volumi importanti (grande portico, corte, ampi sottotetti, ...) che rendono oneroso il rifacimento dei tetti;
- più che i coppi, è il costo del rifacimento della carpenteria originale che può risultare assai più costoso di un normale tetto in tegole.

Criteri per l'assegnazione di contributi

Per analogia con i criteri stabiliti dalla direttiva per i tetti in piode, i criteri per l'assegnazione di contributi per la copertura dei tetti in coppi possono essere formulati come segue.

Tetti in coppi

Sono sussidiabili:

- edifici singoli o in gruppo situati fuori zona edificabile, appartenenti a un paesaggio protetto PUC-PEIP, la cui copertura originale è costituita da coppi.

Sono esclusi dal sussidio:

- beni culturali d'importanza cantonale o locale;
- edifici pubblici;
- edifici al beneficio di altri sussidi cantonali e/o federali;
- edifici non meritevoli di protezione ai sensi dell'Inventario degli edifici fuori zona edificabile (IEFZ);
- edifici trasformati secondo modalità estranee alla tipologia tradizionale.

Sono valutati come casi eccezionali:

- edifici in zona edificabile tipici dell'edilizia rurale con tetto in coppi che presentano caratteristiche architettoniche o paesaggistiche eccezionali;
- edifici meritevoli di protezione ai sensi dell'Inventario degli edifici fuori zona edificabile IEFZ non appartenenti a un paesaggio protetto, che presentano una sostanza edilizia o una valenza paesaggistica rilevante.

Se del caso, il Dipartimento del territorio potrà precisare questi criteri.

Ammontare del contributo

Il Dipartimento del territorio potrà definire l'ammontare del contributo in base ai costi effettivi e garantendo la proporzionalità con i contributi per i tetti in piode. Anche il finanziamento dei sussidi per i tetti in coppi sarà coperto dal credito quadro per la gestione e la valorizzazione del paesaggio.

Poiché l'obiettivo della misura è qualitativo, non quantitativo, e il numero di oggetti che potrebbero entrare in considerazione per il sussidio di tetti in coppi è nettamente più piccolo rispetto a quello per i tetti in piode, la commissione ritiene che il credito disponibile sia sufficiente e, se necessario, si potrà valutare in modo molto restrittivo i casi eccezionali.

CONCLUSIONI

Nei termini descritti, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di accogliere la mozione.

Per la Commissione speciale per la pianificazione del territorio:

Mauro Minotti, relatore

Berardi - Canepa - Cavadini (con riserva) - Cozzaglio -

Garzoli - Ghisolfi - Maggi - Mellini (con riserva) - Orsi -

Pagnamenta (con riserva) - Paparell - Seitz - Storni